

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 25/03/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 25/03/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo calcolato a novembre 2014, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, e chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 971,71, a titolo di spese di istruttoria e commissioni rete distributiva;
- gli interessi legali dall'estinzione anticipata al soddisfo;

Nel reclamo, "interamente" richiamato nel ricorso, chiedeva anche il pagamento delle spese legali, quantificate in € 500,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver rimborsato, in sede di estinzione, la somma di € 647,82, a titolo di commissioni rete distributiva non maturate, in applicazione dei criteri indicati in contratto e nel "*piano annuale di rimborso*";
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, di natura *up front*;
- la non invocabilità dei principi espressi dalla Corte di Giustizia con la sentenza *Lexitor*, non applicabile ai contratti in essere e a quelli già estinti; precisa che le "*linee orientative*" contenute nella comunicazione di Banca d'Italia del 04/12/2019 fanno riferimento ai contratti in essere e dunque non sono applicabili al finanziamento in esame, estinto nel 2014;



- la non rimborsabilità delle spese legali, stante l'assenza di prova e la non complessità del contenzioso.

Chiede pertanto di respingere il ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. *Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di*



proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo contenute nel contratto di finanziamento, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le spese di istruttoria, perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 9508/2020). Le stesse, quindi, devono essere rimborsate alla cliente secondo il criterio della curva degli interessi.

Per quanto riguarda invece le commissioni rete distributiva, il Collegio osserva che il contratto distingue una componente *recurring* e una *up front*, ai fini del rimborso. In conformità con l'orientamento di questo Arbitro (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 11331/2020; e dec. n. 9508/2020), pertanto, il rimborso della prima componente dovrà avvenire secondo i criteri contrattuali (nel caso di specie: ristoro del 60% della commissione, come indicato nel piano annuale di rimborso), mentre la componente *up front* (restante 40%) è rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi. E' infatti agli atti il *"piano annuale di rimborso"* relativo al contratto in oggetto, sottoscritto dal cliente, che specifica, per le commissioni rete distributiva, gli importi rimborsabili in sede di estinzione anticipata. Avendo però l'intermediario già rimborsato - in sede di conteggio estintivo - la componente *recurring* (pari ad euro 647,82), residua il solo diritto della cliente al rimborso della componente *up front*.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste della ricorrente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	19
rate residue	101

TAN ▶	6,69%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	84,17%
- in proporzione alla quota	73,24%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 378,75	€ 329,57	<input type="radio"/>		€ 329,57
<input type="radio"/>	comm. rete distr. 60% (recurring)	€ 884,52	€ 744,47	€ 647,81	<input checked="" type="radio"/>	€ 647,82	€ 0,00
<input type="radio"/>	comm. rete distr. 40% (up front)	€ 589,68	€ 496,31	€ 431,87	<input checked="" type="radio"/>		€ 431,87
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 761	
interessi legali						si	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 761,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS